

CONTRATTO DI LAVORO A PROGETTO

Tra il committente _____ con sede a _____ in via _____ n. _____, codice fiscale _____, rappresentata da _____

e

il collaboratore _____, nato a _____ il _____, residente a _____ in via _____ n. _____, codice fiscale _____, libro matricola n. _____, cod. attività per Inps _____

si conviene

di stipulare un contratto di lavoro a progetto ai sensi degli artt. 62 e seguenti del Decreto Legislativo n. 276 del 10 settembre 2003, riconducibile a un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, prevalentemente personale e senza vincolo di subordinazione, di cui all'art. 409 n. 3 del codice di procedura civile, alle seguenti

condizioni :

1. durata

La prestazione di lavoro avrà inizio il _____ e terminerà il _____, salvo quanto stabilito ai successivi punti 8 e 9.

2. indicazione del progetto o programma di lavoro o fasi di esso

Il committente affida al collaboratore, che accetta, l'esecuzione delle seguenti attività : _____, funzionalmente collegate al progetto avente come risultato finale _____. Detto incarico sarà gestito autonomamente dal collaboratore in funzione del risultato, nel rispetto del coordinamento con la organizzazione del committente e indipendentemente dal tempo impiegato per l'esecuzione dell'attività lavorativa.

3. corrispettivo

Come corrispettivo per l'esecuzione di ogni attività utile o funzionale allo svolgimento della propria attività sarà riconosciuto al collaboratore un compenso complessivo lordo di euro _____ che sarà pagato in rate mensili di euro _____ entro il giorno _____ di ogni mese a mezzo assegno bancario presso la sede del committente.

Tale compenso è stato determinato in proporzione alla quantità e qualità del lavoro da eseguire e tiene conto dei compensi normalmente corrisposti per analoghe prestazioni di lavoro nel luogo di esecuzione del rapporto.

In ogni caso di cessazione anticipata il compenso di cui sopra, che resta determinato indipendentemente dal tempo impiegato per l'esecuzione dell'attività lavorativa, sarà convenzionalmente proporzionato in ragione alla durata di svolgimento del rapporto.

Tutte le spese sostenute dal collaboratore per l'esecuzione dell'incarico di cui al presente contratto saranno ad esclusivo carico dello stesso, ad esclusione di eventuali spese relative a viaggi e trasferte effettuate dal collaboratore nell'interesse del committente in località diverse dalle sedi e uffici del committente che, purché preventivamente approvate dal committente per iscritto, saranno rimborsate mensilmente al collaboratore a seguito di idonea documentazione.

4. forme di coordinamento

Il collaboratore svolgerà l'incarico garantendo la propria presenza presso la sede della committente ovvero in qualunque altro luogo ove ritenga utile ed opportuna la stessa in relazione al miglior risultato dell'incarico e potrà utilizzare le attrezzature e quant'altro necessario messo a disposizione dal committente, muovendosi in sintonia con le eventuali indicazioni del committente e coordinando il proprio operato con quello degli altri dipendenti o collaboratori. Detta forma di coordinamento non pregiudica l'autonomia nella esecuzione dell'obbligazione lavorativa del collaboratore.

5. misure per la tutela della salute e sicurezza

Il collaboratore riceve dal committente completa informativa sui rischi specifici dell'attività svolta nei luoghi di lavoro in cui sarà chiamato ad operare e delle misure di prevenzione ed emergenza adottate ed offre al committente di cooperare per l'attuazione delle misure di prevenzione, tutela della salute e sicurezza. Al rapporto si applicano le norme sulla sicurezza e igiene del lavoro e quelle di tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

6. obbligo di riservatezza

Il collaboratore non può svolgere la sua attività a favore di altri committenti e non deve svolgere attività in concorrenza con il committente né, in ogni caso, diffondere notizie e apprezzamenti attinenti ai programmi e alla organizzazione di essi, né compiere, in qualsiasi modo, atti in pregiudizio delle attività del committente medesimo.

7. invenzioni

Il collaboratore ha diritto di essere riconosciuto autore della invenzione fatta nello svolgimento del rapporto. I diritti e gli obblighi delle parti sono regolati dalle leggi speciali, compreso quanto previsto dall'art. 12-bis della legge 22 aprile 1941 n. 633

8. gravidanza, malattia e infortunio

La gravidanza, la malattia e l'infortunio del collaboratore non comportano l'estinzione del rapporto contrattuale, che rimane sospeso, senza erogazione del corrispettivo.

In caso di malattia e infortunio la sospensione del contratto non comporta una proroga della durata del contratto, che si estingue alla scadenza. Il committente può comunque recedere dal contratto se la sospensione si protrae per un periodo superiore a un sesto della durata stabilita nel contratto, quando essa sia determinata, ovvero superiore a trenta giorni per i contratti di durata determinabile.

In caso di gravidanza, la durata del rapporto è prorogata per un periodo di 180 giorni.

9. estinzione del contratto e preavviso

Il contratto si risolve al momento della realizzazione del progetto o programma o della fase di esso che ne costituisce l'oggetto.

Le parti possono recedere prima della scadenza del termine per giusta causa ovvero in caso di impedimento che oggettivamente non consenta al collaboratore lo svolgimento dell'incarico per un periodo protratto per più di trenta giorni continuativi ovvero per un periodo non continuativo di trenta giorni nel corso di sei mesi consecutivi.

Il committente può recedere prima della scadenza, mediante comunicazione scritta al collaboratore in qualsiasi momento, senza obbligo di indennizzo alcuno, con preavviso di trenta giorni.

10. certificazione, rinunzie, transazioni

Ad eventuale istanza del committente alla commissione di certificazione, intesa ad ottenere la certificazione del rapporto di lavoro, il collaboratore si impegna a confermare il contenuto del presente contratto. In tale sede i diritti derivanti dalle disposizioni contenute nel presente contratto possono essere oggetto di rinunzie o transazioni.

Letto, confermato e sottoscritto.

li

Il committente

Il collaboratore

A norma dell'articolo 1341 C.C. le parti, di comune accordo, previa lettura delle norme contenute nel presente contratto, con particolare riguardo ai punti 2,3,4,6,9,10 dichiarano di approvarle, reietta fin d'ora ogni reciproca eccezione.

Il committente

Il collaboratore